



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

Politiche Ambientali – Politiche Energetiche - Mobilità
Servizio 1 – “Gestione e Tutela dell'Ambiente”
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario -

Ordinanza n. 351 R.O.S. del 15-05-2019

OGGETTO: Ordinanza relativa all'eliminazione di inconvenienti di natura igienico-sanitaria riscontrati, presso l'Azienda Agricola **“TUMINO ROBERTO”**, con insediamento produttivo, ad indirizzo zootecnico, sito a Ragusa, in **C.da Maurino sn.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 08.04.2019 l'Isp. Lacognata Salvatore, il Comm. Isp. Sup. Bertone Massimo, congiuntamente all'arch. Scalone Emanuele del Settore V- Servizio 1 “Gestione e Tutela dell'Ambiente”, ognuno per le proprie competenze, si recavano presso l'azienda agricola zootecnica, in oggetto indicata, per effettuare controlli di natura ambientale, accertando che:
 - 1) addossata ad una delle due pareti longitudinali della stalla, risultava abbancata una quantità rilevante di letame, suddiviso in tre cumuli alti sino alla quota delle finestre, ivi presenti;
 - 2) altra considerevole quantità di letame era accumulata nel lato posteriore di detta stalla, dove era presente la concimaia realizzata con muretti perimetrali di pietrame a secco, priva di platea impermeabilizzata e anche di pozzetti o vasche di raccolta dei liquami;
 - 3) nel terreno compreso tra la stalla e la strada parallela ad essa si trovava ammassata un'altra vasta quantità di letame ed, inoltre, era presente una grossa pozza di liquami, in parte derivanti dallo stesso letame ed, in parte, causati dalle acque meteoriche.

Secondo quanto riferito dal Sig. Tumino, titolare dell'omonima ditta, si evinceva che:

- in azienda si allevano circa cento capi di bestiame;
 - nella stessa non è presente una sala mungitura;
 - non vi si effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento che, invece, vengono venduti a terzi;
 - la casa di civile abitazione, a servizio dell'azienda, risulta sprovvista di autorizzazione allo scarico dei reflui.
- Si procedeva, quindi, a diffidare, verbalmente, il sig. Tumino Roberto, a procedere alla tempestiva rimozione del letame e dei liquami, ivi presenti ed, inoltre, ad attivare le procedure necessarie per la regolarizzazione della concimaia.

CONSTATATO che:

- la Ditta non ha prodotto le fatture relative alla vendita del letame;
- tramite accertamento presso l'archivio del Servizio “Gestione e Tutela dell'Ambiente” di questo Comune, l'Azienda Agricola **“Tumino Roberto”**, risulta, ad oggi, sprovvista di titolo autorizzativo per lo scarico dei reflui e per la gestione degli effluenti (ai sensi

del D.P.R. n. 59/2013, recante il Regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 124 del 29.05.2013 – Supplemento Ordinario n. 42);

- l'attuale modalità di stoccaggio dei materiali palabili e non palabili viene effettuata nell'inosservanza delle indicazioni di cui agli artt. 7 e 8 dell'Allegato 2 del D.D.G. n. 61 del 17.01.2007, in violazione all'art. 137 c. 14 del D. Lgs. 152/06, così come si rileva dalle risultanze del verbale di sopralluogo dell'8 aprile 2019, in premessa menzionato;

RITENUTO, pertanto, indispensabile dover adottare provvedimenti finalizzati a risolvere, sin da subito, le condizioni igienico-sanitarie ed ambientali;

CONSIDERATO, inoltre, **che** l'art. 50 c. 5 del D. Lgs 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali e ss. mm. e ii." definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere locale (T.U.E.L.) e prevede che il Sindaco disponga, con propria ordinanza, affinché vengano eliminati i suddetti inconvenienti di natura igienico sanitaria, ponendoli a carico dei soggetti responsabili che hanno determinato tali inconvenienti, stabilendo il termine massimo per provvedere.

VISTI:

gli artt. 233 e 236 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";

- *il D. Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 50 comma 5°;*
- *il D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;*
- *la Legge Regionale n. 27/86;*
- *il Decreto Assessoriale n. 61 del 17 gennaio 2007";*
- *il D.M. n. 5046 del 25.02.2016;*
- *il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;*
- *la normativa vigente in materia di igiene zootecnica;*
- *le norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04/02/77 del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento;*
- *il Regolamento per la disciplina di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con Delibera del C. C. n. 19/2002;*

ORDINA

Ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D. Lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. e ii.",

Al Sig. Tumino Roberto, nato a Ragusa l'8.03.1971, ed ivi residente, in C.da Maurino sn, nella stessa sede dell'azienda agricola-zootecnica, di cui è titolare, **AFFINCHE' PROVVEDA:**

nel termine massimo di gg. 2 (due) dalla notifica della presente.:

- ✚ *alla rimozione e smaltimento degli effluenti di allevamento, attualmente accumulati nel terreno, ubicati nella posizione sopra descritta nei punti 1), 2), 3), secondo termini di legge;*

nel termine massimo di gg. 10 (dieci) dalla notifica della presente.:

- ✚ *a predisporre e presentare al Servizio "Gestione e Tutela dell'Ambiente" del Settore V del Comune di Ragusa, un crono-programma con il quale siano indicati i tempi tecnici:*

- a) per l'esecuzione delle necessarie opere edili di adeguamento del sistema di gestione degli effluenti di allevamento relativamente alla concimaia e al pozzetto liquami, secondo le indicazioni del D.D.G. n. 61/2007;
- b) per ogni altra opera necessaria ai fini della loro completa funzionalità, nel rispetto della normativa vigente;

nel termine massimo di gg. 15 (quindici) dalla notifica della presente.:

- ✚ *a fornire evidenza di inoltro, agli uffici competenti, della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni relative ai lavori di cui al punto precedente, inclusa anche l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata.*

AVVISA

- ❖ che, trascorsi inutilmente i termini assegnati in questa Ordinanza, si procederà a norma delle vigenti leggi in materia, fatto salvo, sin d'ora, ogni altro ed ulteriore provvedimento di legge;
- ❖ che il Responsabile del presente Procedimento è l'Ing. Michele Scarpulla, Dirigente ad interim del Settore V dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa, con sede in Via Mario Spadola n. 56, struttura dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso;
- ❖ che il Settore V e la Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, a controllare l'esecuzione del presente atto.

DISPONE

che questa Ordinanza sia notificata:

- al Sig. **Tumino Roberto**, nato a Ragusa l'8.03.1971 ed ivi residente, in C.da Maurino sn, nella stessa sede dell'azienda agricola - zootecnica, di cui è titolare;
- **alla Provincia Regionale di Ragusa, denominata "Libero Consorzio Comunale",** C/O Settore 10° "Geologia e Tutela Ambientale"- Via G. Di Vittorio n. 175;
- **all'ASP Ragusa** – Ufficio Dip. Di Prevenzione – Servizio Igiene Ambientale Vita, Via Aldo Licitra n. 12 - Ragusa;
- **all'ARPA SICILIA** – U.O.C. Struttura Territoriale di Ragusa, Viale Sicilia n. 7, Ragusa;
- **al Settore V del Comune di Ragusa** - "Politiche Ambientali - Politiche Energetiche e Mobilità";
- **al Comando della Polizia Municipale** del Comune di Ragusa, Settore VIII.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notificazione, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario, al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti, sempre, dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, addì.....

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Cassì



